

Società della Salute dell'Area Pratese  
GIUNTA

Deliberazione n. 34 del 17/9/2007

**Oggetto:** CONVENZIONE FRA COMUNI DELLA PROVINCIA DI PRATO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 5-BIS DELLA L.R.T. 9 SETTEMBRE 1991, N.47 – **Parere positivo**

|                           |                       | Presente | Assente |
|---------------------------|-----------------------|----------|---------|
| COMUNE DI PRATO           | Stancari Maria Luigia | X        |         |
| COMUNE DI CANTAGALLO      | Bugetti Ilaria        | X        |         |
| COMUNE DI CARMIGNANO      | Buricchi Fabrizio     |          | X       |
| COMUNE DI MONTEMURLO      | Ciolini Nicola        | X        |         |
| COMUNE DI POGGIO A CAIANO | Castellano Antonio    | X        |         |
| COMUNE DI VAIANO          | Marchi Annalisa       | X        |         |
| COMUNE DI VERNIO          | Cecconi Paolo         | X        |         |
| AZIENDA USL 4             | Cravedi Bruno         | X        |         |

Allegati: schema convenzione

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>ESTENSORE</b>              | Margherita Ferro                     |
| <b>DIRIGENTE RESPONSABILE</b> | Anna Maria Calvani                   |
| <b>IMPEGNO DI SPESA</b>       | //////////////////////////////////// |

**Il giorno 17 settembre 2007**, presso i locali del Palazzo Comunale di Prato,  
su convocazione del Presidente Maria Luigia Stancari,,

La Giunta  
della Società della Salute dell' Area Pratese

**Premesso che:**

- in virtù del comma 1. dell'art.5-bis della LRT 9 settembre 1991 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, i Comuni provvedono alla concessione dei contributi economici per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili;

- a mente del comma 2. dell'art. 4 della suddetta legge regionale, i suddetti contributi sono finanziati dalla Regione Toscana che, a tal fine, provvede ad assegnare attraverso il Piano Integrato Sociale Regionale ai comuni singoli o associati una quota delle sue risorse;

- secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 5-bis della L.R.T. 9 settembre 1991 n. 47, i comuni possono associarsi per l'esercizio della funzione di concessione dei contributi stanziati dalla Regione Toscana ai sensi del comma 2, art. 4 della suddetta Legge Regionale;

- per assicurare l'omogenea applicazione delle norme, relative alla concessione dei contributi in parola, su tutto il territorio della Regione Toscana, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11/R del 3 gennaio 2005, e' stato emanato il seguente: "Regolamento di attuazione dell'art. 5 quater della L.R. 9 settembre 1991 n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche)";

**Preso atto** che, con specifica deliberazione, i 4 Consigli Comunali degli Enti interessati, i Comuni di Prato, Montemurlo, Carmignano e Poggio a Caiano, fin dall'anno 2005, hanno autorizzato la gestione associata, tramite convenzione, per la concessione dei contributi regionali di cui trattasi, e ciò consente di applicare la disciplina di specie in modo omogeneo sul territorio dei medesimi, garantendo parità di trattamento a tutte le persone disabili;

**Vista** la DGRT n. 556 del 23.07.2007 che disciplina l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma dell'art. 14, comma 1, della L.R. 35/2007, per cui si rende necessario procedere all'approvazione di una nuova Convenzione tra i Comuni di cui sopra (*Prato, Montemurlo, Carmignano e Poggio a Caiano*), finalizzata alla gestione associata della funzione di concessione dei contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili, secondo lo schema allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

**Atteso** che la convenzione in oggetto dovrà essere sottoposta all'esame dei Consigli Comunali dei Comuni dell'area pratese coinvolti;

**Visto** l'art. 5/bis della Legge Regionale della Toscana 9 settembre 1991 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 3.01.2005 n. 11/R;

**Visto** l'art. 30 D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**Valutata** positivamente l'opportunità di gestire in forma associata, tra i Comuni, la concessione dei contributi in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore;

*Con le modalità previste dall'art. 13 dello Statuto;*

#### DELIBERA

**a) di dare parere positivo:**

1. all'esercizio associato tra i Comuni di: Prato, Montemurlo, Carmignano e Poggio a Caiano, per la funzione di concessione dei contributi regionali per l'esecuzione di opere e per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili;
2. all'individuazione del Comune di Prato quale ente responsabile della gestione associata;
3. allo schema di Convenzione così come risulta nell'allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, schema che i Comuni indicati al precedente punto 1 dovranno adottare con deliberazione dei rispettivi consigli comunali

b) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo,

b) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio dei revisori dei Conti.

c) di dare pubblicità alla presente deliberazione, mediante affissione all'Albo del Consorzio, per la durata di 10 giorni consecutivi.

Il Direttore  
Dott.ssa Anna Maria Calvani

Il Presidente  
Maria Luigia Stancari

SOCIETA' DELLA SALUTE – AREA PRATESE

**DELIBERA n. 34 del 17/9/2007**

**OGGETTO:** CONVENZIONE FRA COMUNI DELLA PROVINCIA DI PRATO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 5-BIS DELLA L.R.T. 9 SETTEMBRE 1991, N.47.

Ai sensi dell'art.49 – 1° comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Prato

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE

Dott.ssa Anna Maria Calvani

**ALLEGATO alla deliberazione n° 34 del 17/9/2007**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI PROCEDIMENTI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la Presidenza della Società della Salute - Area Pratese, via Migliorati 1/A, fra:

- COMUNE DI PRATO nella persona del Sig. .... nato a ..... il ....., nella sua qualità di Sindaco o di suo delegato del Comune di Carmignano (C.F. 84006890481), domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione della Società della Salute n. ....del .....

- COMUNE DI CARMIGNANO nella persona del Sig. .... nato a ..... il ....., nella sua qualità di Sindaco o di suo delegato del Comune di Carmignano (C.F. 01342090485), domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione della Società della Salute n. ....del .....

- COMUNE DI POGGIO A CAIANO nella persona del Sig. .... nato a ..... il ....., nella sua qualità di Sindaco o di suo delegato del Comune di Poggio a Caiano (C.F. 00574130480.), domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ....;

- COMUNE DI MONTEMURLO nella persona del Sig. .... nato a ..... il ....., nella sua qualità di Sindaco o di suo delegato del Comune di Montemurlo (C.F. 00584640486.), domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ....;

**PREMESSO**

- CHE il capo V del D.lgs 18.08.2000, n.267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, ai quali è demandata piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;
- CHE la Regione Toscana, in attuazione a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs.267/2000, ha approvato la legge 16 agosto 2001, n. 40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni", e successive modifiche ed integrazioni, con la quale ha individuato i criteri per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni;
- CHE il programma di riordino territoriale (deliberazione del Consiglio Regionale 17 dicembre 2003 n. 225) individua 49 livelli ottimali, definiti in accordo con i Comuni, e contiene, tra l'altro, l'indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l'incentivazione delle gestioni associate;
- CHE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 238 e n. 273 del 22 marzo 2004, e successive modificazioni, attuative del Programma di riordino territoriale, definiscono in dettaglio il contenuto delle gestioni associate e i procedimenti di concessione e di revoca del contributo forfetario iniziale e annuale;
- CHE la deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 23 luglio 2007 detta la disciplina transitoria dell'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma dell'articolo 14, comma 1, della L.R. 35/2007;
- CHE il paragrafo 27 dell'allegato A alla deliberazione 556/2007 sopra citata prevede l'incentivazione delle aggregazioni tra Comuni aventi continuità territoriale e popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti.

### **CONSIDERATO**

CHE la L.R. 09/09/1991, n. 47 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche", così come risultante da successive modifiche ed integrazioni, prevede, all'art.4 comma 2, il finanziamento con risorse proprie della Regione Toscana dell'esecuzione di opere e della realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento ed all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili;

CHE la Regione provvede a tal fine ad assegnare, attraverso il piano integrato sociale regionale, ai

comuni, singoli o associati, una quota di risorse, secondo quanto disposto dal sopracitato art. 4, comma 2, della L.R. 47/91;

CHE il titolo I bis della L.R. 47/91 “Procedimento per la concessione dei contributi diretti a favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili”, inserito con L.R. 29 dicembre 2003 n. 66 art.3, detta disposizioni in merito alla concessione dei contributi sopracitati, ovvero:

- assegna ai comuni la titolarità del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi di cui all’art.4 comma 2 sopracitato (art.5 bis);
- indica quali sono gli interventi ammessi al contributo (art.5 ter);
- rimanda all’approvazione di un successivo regolamento regionale la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi;

CHE con D.P.G.R. 3 gennaio 2005, n. 11/R è stato approvato il Regolamento di attuazione dell'art. 5-quater della L.R. n. 47/91, che disciplina i nuovi procedimenti di concessione dei contributi concernenti l’eliminazione di barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili.

CHE l’art.5 bis della L.R. 47/1991 prevede la possibilità per i comuni di associarsi ai fini dell’esercizio della funzione di concessione dei contributi di cui all’art.4 comma 2;

CHE i Comuni di Prato, Montemurlo, Carmignano e Poggio a Caiano intendono dare attuazione al processo di implementazione e sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi tra enti locali, secondo le norme del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R.T 16/08/2001 n. 40;

CHE i quattro Comuni ritengono opportuno attivare una gestione associata dei procedimenti per la concessione dei contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie nonché di conseguire una dimensione ottimale per lo svolgimento del servizio;

CHE la forma associativa è quella della convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2001;

CHE lo schema di convenzione è stato approvato con le seguenti deliberazioni consiliari :

Deliberazione CC..... del ..... del Comune di

CHE quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

si conviene e si stipula quanto segue:

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto della convenzione**

- 1) Oggetto della presente convenzione è l'esercizio in forma associata tra i Comuni di Prato, Carmignano, Poggio a Caiano e Montemurlo dei procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, mediante conferimento di delega, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267, al Comune di Prato, che accetta di esercitare tale delega.

#### **Art. 2**

##### **Finalità**

- 1) Attraverso l'attivazione della gestione associata della funzione di concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, anche alla luce della recente evoluzione normativa regionale, gli enti aderenti alla presente convenzione intendono perseguire un miglioramento ed una razionalizzazione del servizio reso ai cittadini, soprattutto in considerazione della condizione di disagio dei soggetti interessati al servizio stesso. D'altro canto, in conseguenza del ruolo di primo piano assegnato ai comuni dalla L.R. 66/2003 quali soggetti deputati a gestire l'intero procedimento per la concessione dei contributi in oggetto e del conseguente maggior impegno richiesto ai comuni, la gestione associata consentirà una specializzazione e valorizzazione delle professionalità necessarie per l'espletamento della funzione e consentirà ai comuni interessati una conseguente ottimizzazione delle risorse umane disponibili nelle relative dotazioni organiche.

### **Art. 3**

#### **Funzioni, attività e servizi conferiti.**

##### **Procedimenti di competenza del Comune delegato**

- 1) La gestione associata dei procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche comporta la gestione amministrativa e finanziaria della concessione dei contributi, di cui alla legge regionale n.47 del 1991, e successive modificazioni, a soggetti privati per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle seguenti strutture:
  - a) civili abitazioni in cui abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere fisico o sensoriale o cognitivo;
  - b) condomini di civili abitazioni in cui risiedono i suddetti soggetti.
- 2) Rientrano nelle competenze del soggetto delegato tutte le attività istruttorie e decisorie facenti parte della gestione amministrativa e finanziaria della concessione dei contributi, ovvero:
  - recepimento delle domande;
  - assistenza agli utenti nella compilazione delle domande;
  - esame ed istruttoria delle domande;
  - formulazione della graduatoria ed adozione del provvedimento finale
  - erogazione del contributo
- 3) Per la gestione dei procedimenti di cui alla presente gestione associata, l'ufficio delegato si atterrà a quanto disposto dal regolamento approvato con D.P.G.R. 3 gennaio 2005, n. 11/R;
- 4) Resta fermo che l'entrata in vigore di nuove discipline dalle quali scaturiscano eventuali nuovi adempimenti o che intervengano sui procedimenti di cui al titolo I bis della L.R. 47/1991 non comporteranno una revisione della presente convenzione ovvero l'adozione di ulteriori atti associativi;

## **CAPO II**

### **DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DELEGATE**

#### **Art. 4**

##### **Norme regolamentari**

- 1) La presente gestione associata verrà svolta in conformità con le norme che disciplinano la materia (in particolare il D.P.G.R. 3 gennaio 2005, n. 11/R) e, per gli aspetti di carattere organizzativo, secondo quanto previsto dal regolamento degli uffici e dei servizi del Comune delegato, eventualmente integrato secondo disposizioni specifiche di indirizzo, fornite dalla Società della Salute – Area Pratese.
- 2) Qualora si renda necessario nell'espletamento della funzione oggetto di delega, l'ufficio responsabile della gestione associata potrà predisporre un apposito regolamento di organizzazione del servizio.

#### **Art. 5**

##### **Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni**

- 1) Restano nella competenza dei singoli comuni:
  - a) fornire collaborazione ai fini della pubblicizzazione delle scadenze e degli adempimenti relativi alla presentazione di domanda per la concessione dei contributi in oggetto;
  - b) la ricezione delle domande di contributo e l'inoltro al Comune delegato per l'istruttoria e le conseguenti decisioni;
  - c) l'assistenza agli utenti nella compilazione delle domande, per le parti esclusivamente formali.

#### **Art. 6**

##### **Struttura organizzativa**

- 1) Tutte le attività, procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione sono adottati dall'ente delegato secondo la sua disciplina organizzativa interna;
- 2) Fermo restando gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza della gestione associata, per lo svolgimento delle attività previste, il Comune delegato è tenuto:
  - a) a mettere a disposizione i locali, gli arredamenti e i supporti necessari al funzionamento dell'Ufficio stesso (arredi, stampanti, apparecchiature informatiche, software, utenze, ecc...).
  - b) ad individuare il personale preposto alla presente gestione associata.
- 3) Il Comune di Prato, quale ente delegato, individua la struttura operativa della presente

gestione associata.

- 4) A tal fine, provvederà alla nomina del Responsabile della gestione associata, da individuare fra i soggetti incaricati della Responsabilità di servizi e, quindi, fra i dirigenti o titolari di posizione organizzativa ex art 109 del D. Lgs. 267/2000.
- 5) Il comune titolare della presente gestione è tenuto inoltre a nominare la commissione tecnica prevista dal comma 3 dell'art. 5 del D.P.G.R. n11/R/2005 per la verifica della congruità degli interventi rispetto alle finalità del contributo.

#### **Art. 7**

##### **Responsabile della gestione associata**

- 1) Al responsabile della gestione associata, oltre al ruolo istituzionale svolto nell'ente di appartenenza, spettano i seguenti compiti:
  - a) attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Società della Salute – Area Pratese;
  - b) svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le procedure;
  - c) organizzare e sovrintendere le attività dell'ufficio cui è preposto;
  - d) adottare tutti i provvedimenti gestionali inerenti le funzioni della gestione associata;
  - e) predisporre il rendiconto di gestione annuale con l'illustrazione delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il termine di cui all'art 9 della presente convenzione.

### **CAPO III**

#### **RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI**

#### **Art. 8**

##### **Società della Salute**

- 1) Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della presente convenzione è individuata, quale forma di consultazione e coordinamento politico tra gli enti contraenti, la Società della Salute – Area Pratese istituita con atto del 23 Dicembre 2004.

#### **Art. 9**

##### **Rapporti finanziari**

- 1) Le risorse finanziarie a disposizione per la gestione del servizio in oggetto e il relativo costo saranno determinati preventivamente dalla Società della Salute – Area Pratese, tenuto conto del numero di abitanti di ciascun comune in relazione ai carichi di lavoro che determinano per l'ufficio.

- 2) Le risorse ed i costi del servizio di cui trattasi trovano allocazione nel Bilancio del Comune di Prato.
- 3) L'ufficio preposto alla presente gestione gestisce i fondi assegnati, attraverso il bilancio del comune delegato.
- 4) Al termine di ciascun esercizio finanziario, il responsabile di cui all'art. 7 redige apposito rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per la gestione associata, dedotte dal Bilancio del Comune delegato e lo trasmette alla conferenza dei sindaci entro il 30 gennaio dell'anno successivo, ai fini di eventuali conguagli rispetto a quanto determinato in via preventiva.
- 5) Le risorse finalizzate all'erogazione dei contributi derivano da finanziamenti assegnati dalla Regione Toscana in base alla L.R. n. 47/91 e alla L.R. n. 40/2001, e da eventuali ulteriori risorse stanziare dai Comuni associati.
- 6) In caso di economie o eccedenza di risorse, la destinazione dei finanziamenti verrà decisa dalla Società della Salute – Area Pratese, che potrà utilizzarli indicativamente per l'incentivazione della gestione associata, per la formazione e la qualificazione del personale dipendente dei Comuni associati, ovvero per iniziative, progetti ed attività interessanti tutti i Comuni associati, ritenuti degni di incentivazione.

#### **CAPO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 10**

#### **Nuove adesioni**

- 1) Alla presente convenzione potranno aderire altri comuni, previo parere favorevole della Società della Salute – Area Pratese.
- 2) Il comune sarà ammesso a partecipare alla gestione associata, previa approvazione e sottoscrizione degli accordi di cui alla presente convenzione.
- 3) Anche nel caso di nuove adesioni, la durata della gestione associata non potrà superare il termine di cui all'art. 11.

#### **Art. 11**

#### **Durata**

- 1) La presente convenzione ha validità di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione
- 2) Diviene operativa dal momento della nomina del Responsabile della gestione associata, ai sensi dell'art. 6.
- 3) La convenzione può essere rinnovata prima della sua naturale scadenza, mediante consenso espresso dai Consigli Comunali dei comuni aderenti con apposita deliberazione.

## **Art. 12**

### **Recesso**

- 1) Il diritto di recesso unilaterale può essere fatto valere da ciascun comune, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri comuni aderenti a mezzo di lettera raccomandata a.r., da trasmettere almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare.
- 2) Il recesso è ha comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico del comune recedente le spese fino alla data di operatività del recesso.

## **Art. 13**

### **Controversie**

- 1) La risoluzione di problematiche attinenti lo svolgimento della gestione associata o l'interpretazione della convenzione sono affidate alla Società della Salute – Area Pratese.

## **Art. 14**

### **Disposizioni finali**

- 1) Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile applicabili, ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.
- 2) Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni aderenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI

F.to .....

PER IL COMUNE DI

F.to .....

PER IL COMUNE DI

F.to .....

PER IL COMUNE DI

F.to .....